

pubblica ha affermato, come per altri casi analoghi, la propria estraneità chiedendo all'Avvocatura dello Stato di eccepire il difetto di legittimazione passiva in capo a questa amministrazione, in considerazione del fatto che la competenza in ordine alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ed ai loro rapporti di lavoro, comprese nomine e revoche, spetta all'agenzia autonoma segretari comunali (ente di diritto pubblico) ed al Ministero dell'interno quale organo di vigilanza, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997. Attualmente l'agenzia autonoma segretari comunali è difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato.

Fatta questa premessa, il caso in esame riguarda la mancata conferma del segretario comunale — preferisco parlare, per le ragioni che dirò dopo, di sostituzione del segretario comunale — avvenuta contestualmente all'inizio del procedimento di pubblicizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 ritualmente formalizzato nei confronti della dottoressa Cammarata con atto n. 6952 del 19 marzo 1998.

Il TAR del Lazio, sezione seconda, con ordinanza n. 2938/93 ha respinto la domanda incidentale di sospensione proposta dalla ricorrente. Il Consiglio di Stato, sezione quarta, riformando tale ordinanza ha sospeso l'efficacia della nomina del nuovo segretario comunale, dottoressa Laura Romanello — esprimendosi in maniera contraria rispetto al TAR del Lazio — sempre in sede di sospensione dei provvedimenti impugnati. A questo punto il TAR del Lazio dovrà pronunciarsi in merito al ricorso in oggetto, tuttora pendente in primo grado.

Non è esatto dire che il comune di Concesio si trovi ad avere due segretari. Allo stato attuale, unico titolare della segreteria comunale in questione è la dottoressa Cammarata, già in carica precedentemente all'emanazione dei provvedimenti sospesi; non è neanche certo che il comune debba pagare contemporaneamente due segretari comunali.

Quanto all'affermazione contenuta nell'interpellanza, secondo la quale l'ordinanza del Consiglio di Stato annullerebbe gli effetti della norma di cui alla legge n. 127 del 1997, con conseguente vuoto normativo, sostituendosi al legislatore, faccio notare che, innanzitutto, la disposizione impugnata è norma di carattere transitorio, o meglio, è norma di diritto intertemporale — si applica cioè per un periodo — ed è diretta a consentire ai sindaci, in sede di prima attuazione del nuovo *status* giuridico dei segretari comunali, caratterizzato dal rapporto fiduciario, di poter immediatamente scegliere se confermare o meno, tra il sessantesimo ed il centoventesimo giorno dalla loro elezione, il titolare della propria segreteria comunale (questo nella sostanza, perché nella forma è diverso).

Tale norma ha già esaurito la propria efficacia, pertanto appare inutile l'intervento chiarificatore richiesto nell'ultima parte dell'interpellanza, in considerazione anche del fatto che solo in pochi casi l'applicazione della norma in questione ha dato luogo a contenzioso in sede giurisdizionale e che, a quanto ci risulta, solo in quattro casi risulta accordata la sospensione cautelare.

In sostanza, l'efficacia di quella norma si è già compiuta e si è anche esaurita. Certo, residuano, in alcuni casi, dei procedimenti giurisdizionali, ma un intervento del legislatore a questo punto servirebbe a perseguire un obiettivo forse non molto corretto, quello cioè di incidere su processi in corso di svolgimento ovvero, addirittura, su processi già conclusi. In secondo luogo, l'istituto previsto per la fase di prima applicazione della riforma, che abbiamo sopra descritto, ad avviso del Governo è diverso dalla revoca (oltre tutto, i sindaci in carica al momento dell'entrata in vigore della riforma non avevano nominato nessun segretario, quindi neppure potevano revocarlo), per la considerazione fondamentale che la legge reputa i segretari in carica al momento dell'entrata in vigore della riforma sostituibili e ciò — sempre ad avviso del Governo — senza che sia necessario un

provvedimento esplicito, e quindi motivato, di sostituzione. In altre parole, i sindaci in carica al momento dell'entrata in vigore della riforma non dovevano revocare, o comunque sostituire con un provvedimento a lui rivolto, il segretario in carica: potevano semplicemente nominare il segretario nuovo, perché direttamente dalle norme deriva la sostituibilità del segretario comunale in carica in quel momento, il quale, per effetto della legge stessa e non di provvedimenti amministrativi, aveva perso la certezza della definitività del suo incarico.

Questi sono gli argomenti che il Governo ha sostenuto ed illustrato al Consiglio di Stato nella fase di espressione, da parte di quest'ultimo, del parere sul regolamento.

È ora prematura l'espressione di una valutazione sul grado di « successo » che l'istituto della sostituibilità ha avuto, perché su questa materia non vi è stata ancora alcuna pronuncia di merito, ma soltanto ordinanze di sospensione, alcune favorevoli alla tesi che il Governo ha sempre sostenuto ed altre contrarie. Per questa ragione credo che oggi non si possa giudicare fallimentare il risultato di quella disciplina (che invece nella maggior parte dei casi ha funzionato, anche perché è stata accettata dagli interessati), né che vi siano ragioni sufficienti per un intervento legislativo sull'argomento, anche perché ad esso ostano le considerazioni che ho svolto all'inizio.

Si sottolinea, infine, che la controversia di cui trattasi è tra le ultime sottratte alla cognizione del giudice ordinario, in quanto sorta anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 1998, mentre probabilmente, con un prossimo intervento, verrà nuovamente attribuita al giudice ordinario.

PRESIDENTE. L'onorevole Cè, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

ALESSANDRO CÈ. Presidente, sinceramente io non posso dichiararmi soddisfatto, per vari ordini di motivi.

Il sottosegretario è stato chiarissimo, però la sua è quella chiarezza tipica di uno Stato levantino come il nostro. Mi spiace dirlo, ma questa è la verità.

ADRIANA VIGNERI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Scusi se sorrido, onorevole Cè, ma « levantina » non me lo aveva ancora detto nessuno.

ALESSANDRO CÈ. C'è sempre una prima volta, nella vita.

Devo preliminarmente osservare, signor sottosegretario, che il numero dei sindaci interessati ad un contenzioso così importante a noi risulta essere notevolmente superiore a quello da lei indicato, perché solo nella provincia di Brescia ce ne risultano tre, per cui presumiamo, per logica, che sull'intero territorio nazionale, se non saranno duecento, come si rileva dai nostri dati ufficiosi, saranno sicuramente molti più di quelli da lei indicati.

Desidero capire dalla sua risposta quale conclusione, quale certezza, può trarre un cittadino italiano, in particolare un sindaco eletto democraticamente.

Comprendo benissimo che il ruolo legislativo e quello giurisdizionale hanno due corsie completamente diverse; non capisco però come faccia il Consiglio di Stato alcune volte ad accogliere la richiesta di sospensiva ed altre a rifiutarla sulla base di motivazioni sicuramente analoghe e, a mio parere, difficilmente sostenibili, perché, come lei ha giustamente dichiarato, siamo di fronte ad un provvedimento legislativo ed al conseguente decreto del Presidente della Repubblica estremamente chiari, per cui non vi è bisogno di attuazione attraverso atti amministrativi.

Lei afferma che non vi è bisogno di un intervento e, al tempo stesso, che non è sicura se il sindaco in questione dovrà o meno pagare due segretari comunali. Vede che il termine levantino è appropriato? Lo stesso Governo non sa esattamente cosa si può fare; può darsi che tale sindaco si trovi nella condizione di pagare due segretari comunali e di non averne

neanche uno che lavori conformemente alle necessità del comune. Le faccio immaginare solo lontanamente quale possa essere la situazione di un sindaco che ha agito legittimamente, secondo norme chiarissime e non in maniera anticostituzionale — altrimenti non si spiegherebbe perché alcune volte il Consiglio di Stato si è pronunciato a favore delle scelte di altri sindaci —, e che oggi si troverebbe a lavorare con un segretario comunale con il quale ha una conflittualità ormai altissima.

Ho presentato la mia interpellanza, facendomi portatore di tale istanza, proprio perché il Governo, per quel che gli compete, si faccia promotore di un provvedimento il cui contenuto sarà il Governo stesso a decidere, ma che chiarisca esattamente la situazione, eliminando ogni dubbio. Se il Governo non fosse in grado di farlo, saremmo di fronte ad una situazione che definisco discrezionale; se non vi è una norma che vale per tutti allo stesso modo, dovremmo dedurre che chi ha qualche conoscenza o qualche aiuto al Consiglio di Stato riesce ad ottenere quello che altri segretari comunali non sono in grado di conseguire (diciamo chiaramente, le cose sono in questi termini). In tal caso non saremmo assolutamente d'accordo e la questione diventerebbe ancora più grave.

Quanto alle motivazioni fornite dal Consiglio di Stato, in premessa si dice che ci si sta pronunciando su una questione di revoca o di nomina di un segretario comunale; già questo è contestabilissimo perché, come lei ha precisato, non si tratta né di revoca né di nomina, ma di mancata conferma. Il Consiglio di Stato aggiunge, poi, che sussistono i presupposti previsti dall'ultimo comma del citato articolo 21 della legge n. 1034.

Effettivamente potrebbe essere interessante la lettura di tale norma, che comunque fa riferimento a un grave danno. Vorrei capire quale grave danno possa derivare a un segretario comunale che, in ogni caso, resta pubblico ufficiale, svolge ugualmente le funzioni per le quali ha acquisito una compe-

tenza e, nell'ipotesi di mancata conferma, viene collocato in disponibilità per un massimo di quattro anni durante i quali mantiene l'iscrizione all'albo e viene posto a disposizione dell'agenzia di gestione per le attività della stessa o per eventuali consulenze ed incarichi di supplenza o di reggenza presso altre amministrazioni eventualmente richiedenti. Solo nell'ipotesi della revoca per gravi motivi, ma non è questo il caso, mantiene il trattamento economico tabellare. Al riguardo, viene spontaneo affermare che quando vi sono gravi motivi dovrebbe essere licenziato, ma in questo paese non si licenzia mai nessuno! Il dipendente continua a percepire il trattamento economico indicato e, se non viene confermato, lo percepisce per intero, magari pur facendo ben poco nell'ambito dell'agenzia. In ogni caso, è sicuramente una posizione di privilegio, per cui non riesco a capire quale appiglio costituzionale, per esempio con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, o grave danno vi possano essere: siamo di fronte ad un privilegio, di cui la stragrande maggioranza dei cittadini non può godere. Quanto ad altri articoli della Costituzione cui si rimanda, effettivamente l'articolo 97 prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso, ma si specifica «salvi i casi stabiliti dalla legge»: non vedo, quindi, come ci si possa basare su questo argomento. L'articolo 98 prevede, invece: «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione»; in questo caso, se vogliamo, il problema è un po' più complesso, ma mi sembra che la situazione nella quale ci si viene a trovare non dia adito a dubbi. Si tratta, infatti, pur sempre di soggetti al servizio della nazione, anche se la riforma contempera due aspetti: quello dell'articolo 98 della Costituzione e quello di una maggiore autonomia degli enti locali. Ciò risulta dalla *ratio* delle norme approvate e dai relativi atti, che vertono sulla possibilità di tenere insieme i due aspetti.

Mi sembra, comunque, che ai segretari comunali eventualmente non confermati nessuno abbia chiesto di compiere atti illegittimi. La riforma che abbiamo voluto è quindi nel senso di una vera autonomia degli enti locali e di una maggiore responsabilizzazione del sindaco, soggetto eletto democraticamente, sul quale dunque va caricata la massima responsabilità per la legittimità degli atti compiuti. Egli, naturalmente, si può però avvalere della collaborazione e dei pareri del segretario comunale, che deve rispettare le leggi dello Stato, affinché la macchina comunale possa svolgere adeguatamente e con efficienza i propri compiti: lo spirito della riforma era esattamente questo.

Devo pertanto chiedere al Governo, anche se dovesse trattarsi solo di tre o quattro casi, di svolgere il compito che gli compete, per fare in modo che, se vi è ancora qualche margine di interpretazione della legge, si giunga eventualmente ad una interpretazione autentica. Il sottosegretario afferma che tale interpretazione è ormai in parte superata perché il regime transitorio è terminato, ma a noi risultano numerosi casi: spero infatti che i vostri dati siano più corretti, ma se, come già osservavo, si fa la proporzione con i tre-quattro casi della provincia di Brescia, a livello nazionale ve ne dovrebbero sicuramente essere diversi altri. Invito quindi il Governo ad approfondire ulteriormente la questione e, se non è questa la strada, è urgente un dibattito politico ampio che metta in evidenza non l'unico, ma uno dei grandi problemi che caratterizza il nostro Stato: l'esistenza del cosiddetto muro di gomma rappresentato dal grande potere della burocrazia, che, anche quando vi sono dei vagiti di riforma nella direzione giusta, vi si contrappone duramente. Siamo infatti di fronte ad interessi di *lobby* e corporazioni fortissime che ostacolano un processo democratico nell'ambito del quale, magari, si stanno sperimentando nuove formule, per riportare a coloro che vengono eletti democraticamente dai cittadini la vera gestione del bene pubblico.

(Esclusione dei comuni del Vallo di Diano dalle agevolazioni per le piccole e medie imprese)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Manzione n. 2-01495 (vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 3).

L'onorevole Fronzuti, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di illustrarla.

GIUSEPPE FRONZUTI. Signor Presidente, signor sottosegretario, mi sia consentito di esprimere il mio stupore e la mia meraviglia, forse il mio rammarico, nel constatare irrazionalità nell'applicazione della legge n. 449 del 1997, laddove il ministero, nell'emanare il regolamento attuativo, con il quale si intendevano favorire le zone svantaggiate, ed in particolare le zone montane, cui assicurare i benefici di legge, ha prodotto per la provincia di Salerno un fatto alquanto anomalo. Non intendo fare la guerra alle comunità e ai territori che sono stati inclusi, i quali hanno una vocazione e una tipicità marine, in quanto si tratta di zone di mare molto note, non solo in Italia, ma nel mondo, come i paesi di Praiano, Amalfi, Ascea, Camerota, Pisciotta, Ravello, Santa Marina, Maiori, Minori ed altre. Queste cittadine sono state incluse dal regolamento tra i beneficiari della legge, come appartenenti all'ambito territoriale da essa previsto, ottenendo così dei vantaggi per quanto attiene le assunzioni nelle piccole e medie imprese, attraverso i *bonus* fiscali.

Qual è il dato sul quale mi sono soffermato e dal quale ho tratto la mia meraviglia? È il fatto che, invece, i paesi che insistono nel vallo di Diano, zona tipicamente montana, perché appartenente all'Appennino — penso che il sottosegretario conosca questa zona per averla attraversata tante volte — e dei quali ho la rappresentanza politica, siano stati quasi tutti esclusi, pur appartenendo, ripeto, ad un'area tipicamente montana. La cosa mi ha molto meravigliato; credo che ciò possa essere dovuto ad una dimenticanza da parte del Governo, non conoscendo le motivazioni alla base di

questa esclusione. Pertanto, immaginando che questo sia accaduto, invito il Governo a valutare se sia possibile — e mi pare che ciò possa verificarsi — includere nell'elenco alcune zone montane, che ho citato in modo specifico, come Sala Consilina, Teggiano, Atena Lucana, Polla, San Pietro al Tanagro e Sant'Arzenio, le quali appartengono all'Appennino italiano, distando oltre 100 chilometri dal mare ed essendo situate a più di 600 metri sul livello del mare.

Tutto ciò dà la sensazione che il legislatore abbia commesso un errore. Se così non è, chiedo all'ottimo sottosegretario di volermi illuminare, di darmi delucidazioni in merito a tale questione e di spendere, se è possibile, il suo potere affinché questi paesi vengano inclusi nell'elenco, che è stato già pubblicato, in aggiunta a quelli che hanno goduto di questo beneficio. Chiedo ciò con molto garbo e spero di ottenere accoglienza da parte del Governo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica ha facoltà di rispondere.

NATALE D'AMICO, Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Signor Presidente, nella sua interrogazione l'onorevole Fronzuti fa riferimento alla legge n. 449 del 1997, la quale, in particolare all'articolo 4, dispone alcune agevolazioni a favore della nuova occupazione; la forma dell'agevolazione è sostanzialmente quella del credito d'imposta, concesso alle piccole e medie imprese che, come recita il comma 2, operano nelle zone dell'obiettivo 1, cioè il Mezzogiorno, incluso, in questo caso, anche l'Abruzzo.

La struttura dell'articolo 4 della legge n. 449 è complessa, perché non è sufficiente che tali imprese operino nelle zone dell'obiettivo 1 e in Abruzzo; è necessario, altresì, che esse operino in aree interessate dai patti territoriali, in aree urbane svantaggiate appartenenti a comuni con più di 120 mila abitanti, in comuni che

partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali, in comuni montani o isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna (salvo che ricorrano le altre condizioni). La struttura stessa dell'articolo 4 della legge n. 449 è complessa dal punto di vista della determinazione delle aree territoriali nelle quali tali incentivi si applicano. Se ne è avuta dimostrazione per il fatto che numerosi atti parlamentari di sindacato ispettivo sono stati riferiti al problema dell'individuazione dei singoli comuni oggetto delle agevolazioni. Proprio qualche settimana fa in quest'aula abbiamo discusso di un caso riguardante alcuni comuni i quali, pur facendo parte di una provincia inclusa nell'area delle agevolazioni e pur in presenza di un patto territoriale attivato nella provincia, erano stati esclusi dallo stesso regime agevolativo.

Voglio dire che il tentativo di micro-regolazione territoriale relativo a queste agevolazioni introdotto con la legge n. 449 del 1997 sta creando effettivamente qualche problema.

Per quanto riguarda il merito della questione sollevata, capisco che l'individuazione dei comuni montani può dare luogo a difficoltà, ma devo sottolineare che si fa riferimento all'elenco previsto dalla disciplina vigente e reso noto al Ministero del tesoro e del bilancio dall'Unione nazionale dei comuni, delle comunità e degli enti montani; elenco che, in quanto tale, è difficilmente discutibile.

Mi sembra tuttavia che l'iniziativa per risolvere il problema sia già stata attivata. È infatti in discussione presso l'altro ramo del Parlamento il disegno di legge n. 3593, recante misure in materia di investimenti e delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione. Dalle Commissioni congiunte bilancio e lavoro è stato introdotto un articolo aggiuntivo che prevede espressamente l'estensione delle agevolazioni di cui si tratta a tutte le imprese che operano nell'area ricompresa nell'obiettivo 1 (cioè Mezzogiorno d'Italia più Abruzzo). In pratica quella norma farebbe cadere le limitazioni che ho ricordato

(comuni montani, comuni inseriti in aree interessate da parti territoriali, e così via), generalizzando le agevolazioni a tutte le zone del Mezzogiorno. Mi pare quindi che la norma vada perfettamente incontro alla richiesta contenuta nell'interpellanza in esame: infatti potrebbe risolvere questo ed innumerevoli altri problemi che si sono posti in sede di applicazione di una disciplina che forse voleva intervenire in misura eccessiva nella micro-regolazione territoriale.

Ritengo che la questione posta dall'onorevole Fronzuti e le numerose altre questioni legate all'applicazione di questa disciplina abbiano senso. E mi pare che opportunamente il Parlamento, con il consenso del Governo, stia provvedendo a sistemare la questione, superando differenze di trattamento che in alcuni casi possono apparire addirittura irragionevoli ed estendendo questa speciale misura di agevolazione alla generalità del territorio meridionale.

Fra l'altro la normativa di cui stiamo parlando ha dimostrato nel tempo di aver ottenuto un notevole successo fra le piccole e medie imprese. Utilizzando questo meccanismo agile e semplice di concessione di un credito di imposta, infatti, numerose piccole e medie imprese hanno assunto nuovo personale, così come previsto dalla legge. Ricordo per inciso che queste nuove assunzioni devono essere a tempo indeterminato.

PRESIDENTE. L'onorevole Fronzuti, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

GIUSEPPE FRONZUTI. Signor sottosegretario, lei è stato molto garbato, ma resta il dato preoccupante che tutto ciò è di là da venire, nel senso che è ancora in discussione al Senato. Se la cosa fosse ottenibile in tempi brevi, sarei soddisfatto, perché effettivamente avrei svolto adeguatamente il mio ruolo di tutela e di rappresentanza nei confronti di un territorio che si era visto penalizzato dall'elenco ufficiale pubblicato dalla legge.

Poiché mi pare di aver capito che la citata normativa è in fase di definitiva

approvazione, mi dichiaro soddisfatto e non aggiungo altro al di là di un ringraziamento nei suoi confronti.

(Regolamento di organizzazione dell'ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Mussi n. 2-01487 (vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 4).

L'onorevole Chiavacci, cofirmataria dell'interpellanza, ha facoltà di illustrarla.

FRANCESCA CHIAVACCI. Signor Presidente, ci ha indotto a presentare l'interpellanza l'esistenza di una questione di grande rilievo che non vorremmo fosse sottovalutata dal Governo: mi riferisco all'attuazione della legge n. 230 del 1998, con cui sono state riformate le norme sull'obiezione di coscienza. Tutti conosciamo la lunga storia di questa legge: abbiamo atteso quattro legislature prima che fosse approvata.

La disciplina riguarda molte persone in Italia: nel 1997 sono state presentate 54 mila domande, in tutti questi anni hanno svolto il servizio civile centinaia di migliaia di ragazzi, oltre 3 mila enti sono convenzionati attualmente con il Ministero della difesa e centinaia di comuni hanno adottato convenzioni per l'utilizzo degli obiettori.

La legge ha, altresì, creato molte aspettative dopo la sua attuazione.

Proprio oggi, in quest'aula, si è celebrato il cinquantenario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, citata nell'articolo 1 della legge in questione. Sempre nella giornata di oggi, una ventina di obiettori — partiti per conto del Ministero della difesa, in missione di pace, per il Kosovo — sono giunti nella città di Pristina e ciò è stato possibile proprio ai sensi del comma 7, dell'articolo 9 della legge n. 230 del 1998.

Poiché la legge prevede un passaggio di competenze dal Ministero della difesa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con

scadenze precise, ora chiediamo alla Presidenza del Consiglio maggiori certezze, con particolare riferimento ai tempi nella fase di transizione.

La nostra preoccupazione nasce dal fatto che, tra gli adempimenti previsti dalla legge, attualmente soltanto uno è stato assolto: la nomina del direttore dell'ufficio nazionale per il servizio civile. Tuttavia, l'atto fondamentale — ovvero il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio per il servizio civile, che dovrebbe definire anche le modalità di collaborazione tra l'ufficio stesso e le regioni, e senza il quale non è possibile procedere all'attuazione di tutti gli altri provvedimenti regolamentari previsti dalla legge — non è stato ancora emanato e, di fatto, la legge rischia di non essere operativa.

Oltretutto, sappiamo che dal 1° gennaio 1999, il passaggio di competenze dal Ministero della difesa alla Presidenza del Consiglio riguarderà anche le competenze di carattere economico, per cui 120 miliardi — il cui passaggio dal Ministero della difesa alla Presidenza del Consiglio è previsto nella legge — dovranno essere gestiti da quest'ultima, che rischia di fatto di non avere gli strumenti adeguati a tale scopo.

Chiediamo, quindi, alla Presidenza del Consiglio, prima di tutto, una maggior certezza sui tempi di attuazione e sui tempi entro i quali dovranno essere assolti i compiti previsti dalla legge n. 230 del 1998.

Ci troviamo in una fase di transizione, nella quale mi permetto di segnalare che l'atteggiamento del Ministero della difesa — che ha ancora la gestione del servizio civile — non è collaborativo (comprensibilmente, dato che perde una competenza).

Si tratta di una fase di grande incertezza, anche per il concorrere di altre norme, tra cui il decreto che riordina le dispense e le modalità con cui fare domanda, sia per il servizio civile, sia per il servizio militare.

È una situazione di grande incertezza interpretativa che di fatto va a colpire,

prima di tutto, gli obiettori di coscienza (segnalo che nei tre mesi dall'applicazione della legge il Ministero della difesa ha emanato quattro circolari interpretative su come presentare le domande ai sensi della nuova normativa), nonché gli enti, come abbiamo già segnalato in un'altra interpellanza al Ministero della difesa, sull'assegnazione degli obiettori agli enti.

Il rischio che noi segnaliamo è che tutti gli sforzi sostenuti per l'approvazione della legge n. 230 del 1998, vadano dispersi per le lentezze della fase di passaggio delle competenze dal Ministero della difesa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Chiediamo, dunque, al Governo se non sia il caso di prendere provvedimenti anche per regolare i rapporti, in questa fase, tra Ministero della difesa e Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha facoltà di rispondere.

MARCO MINNITI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dire all'onorevole Chiavacci che anche noi condividiamo le argomentazioni da lei addotte a sostegno del pieno funzionamento della legge relativa alla obiezione di coscienza.

Gli interpellanti hanno già riassunto le iniziative del Governo per dare attuazione alla legge che detta nuove norme in materia di obiezione di coscienza per la parte relativa al funzionamento dell'ufficio nazionale per il servizio civile, al fine di rendere operative gli strumenti previsti dalla legge stessa.

Ritengo tuttavia opportuno rendere nella mia risposta, così come tra l'altro ci viene esplicitamente chiesto, una completa informazione su tutte le attività che il Governo ha posto in essere perché i tempi indicati dalla legge fossero rispettati malgrado la complessità dei procedimenti in essa previsti.

Il Consiglio dei ministri ha nominato il direttore dell'ufficio, come già ricordava

l'onorevole Chiavacci, l'11 settembre 1998. Il 28 settembre è stata istituita una commissione di esperti incaricata di collaborare con il direttore dell'ufficio per la redazione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio nazionale per il servizio civile e la collaborazione delle regioni. Tale regolamento è fondamentale non solo per l'organizzazione dell'ufficio e per le modalità di collaborazione con le regioni ma anche perché costituisce la base normativa per l'emanazione dei successivi regolamenti relativi alla disciplina generale per gli obiettori di coscienza e per la gestione amministrativa del servizio civile.

Il regolamento, onorevole Chiavacci, è stato predisposto in tempi brevissimi e trasmesso alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome per il prescritto parere.

La Conferenza il 10 ottobre si è espressa ed il regolamento è stato inviato al Consiglio di Stato il 26 ottobre. Nella stessa data esso ha richiesto il parere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione nonché al dipartimento della funzione pubblica.

Le amministrazioni interpellate hanno espresso un parere positivo in merito al contenuto del regolamento rispettivamente in data 16 novembre (funzione pubblica) e 4 dicembre (tesoro), trasmesso, sempre in data 4 dicembre 1998, al Consiglio di Stato che lo ha attualmente al suo esame. Ritengo, pertanto, verosimile che il Consiglio di Stato possa esprimere tale parere in tempi estremamente brevi.

L'espletamento di tali procedure non ha tuttavia impedito che venissero comunque intraprese tutte le iniziative necessarie perché l'ufficio possa essere posto nelle condizioni di divenire pienamente operativo nei tempi previsti dalla legge.

In particolare, sono stati istituiti, da parte del direttore dell'ufficio nazionale per il servizio civile, due gruppi di lavoro per predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza ed il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile previsti dalla legge

n. 230 del 1998 all'articolo 8, comma 2, lettera *i*), nonché il testo delle convenzioni di cui all'articolo 21, comma 1.

La predisposizione di detti testi, che affronta tematiche di rilevante complessità, è stata già avviata e si trova attualmente in una fase di avanzata elaborazione.

È stata poi individuata una possibile sede per l'ufficio centrale ed avviata la programmazione di un sito Internet che rappresenta il primo passo del servizio informazione per i giovani obiettori di coscienza previsto anch'esso dall'articolo 8 della legge. Nei prossimi giorni, in occasione delle iniziative adottate dagli enti locali nell'ambito della giornata nazionale per il servizio civile (15 dicembre) sarà avviata la verifica delle modalità operative di attuazione con le regioni per la promozione e l'impiego dei giovani da coinvolgere nel servizio civile.

È evidente tuttavia che l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e la successiva approvazione del Consiglio dei ministri nonché l'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica del regolamento applicativo, sono condizioni determinanti perché possano essere rispettate le scadenze previste dalla legge. Mi riferisco, in particolare, alla possibilità di attivare il reclutamento del personale sia per la sede centrale che per quelle regionali, per le quali il regolamento prevede di avvalersi delle strutture dei commissariati di Governo, secondo le modalità indicate dalla legge all'articolo 8, commi 1 e 6.

La Presidenza del Consiglio sulla base di quanto riferito in precedenza ritiene, comunque, di essere in condizione di rispettare le scadenze previste dalla legge e che pertanto l'ufficio nazionale per il servizio civile possa diventare operativo, per gli aspetti previsti dall'articolo 21, comma 2, il 31 gennaio 1999, fatte salve la necessità di acquisire i prescritti pareri.

Occorre infatti ricordare che, sia per il regolamento generale di disciplina degli obiettori di coscienza, che per quello di gestione amministrativa del servizio civile, entrambi da approvarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del rego-

lamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio, occorre preventivamente acquisire i pareri delle competenti Commissioni del Senato e della Camera. Analoga procedura dovrà inoltre essere seguita per quel che concerne l'emana-zione delle norme di attuazione e del testo delle convenzioni tipo che dovrebbero essere emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Ed è per dare tempestiva attuazione a tali disposizioni che sono stati costituiti i due gruppi di lavoro cui ho fatto riferi-mento in precedenza.

Circa la situazione di grave disagio avvertita sia dai giovani obiettori di coscienza che dagli enti convenzionati denunciata dagli interpellanti, la Presidenza del Consiglio è consapevole del problema. Esso è in parte derivante dall'esigenza di rispettare le procedure previste dalla normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti regolamentari ed in parte dalla vigenza transitoria della precedente normativa che metteva a disposizione del Ministero della difesa, ancora pienamente responsabile della gestione del servizio civile degli obiettori di coscienza, strumenti gestionali inadeguati.

In conclusione il Governo, consapevole del fatto che la puntuale applicazione della legge rappresenta un'opportunità di coinvolgimento e motivazione dei nostri giovani, è impegnato a rispettare i tempi di attuazione previsti dalla legge e ad assicurare la piena operatività e funzionalità dell'ufficio nazionale per il servizio civile.

Nella consapevolezza di accelerare la transizione tra i due ordinamenti, si è prevista nel regolamento una serie di adempimenti da parte del Ministero della difesa relativi alla trasmissione di materiale informativo indispensabile all'ufficio nazionale per attivarsi nelle funzioni rilevate ed alla stipula di protocolli d'intesa con lo stesso Ministero della difesa che definiscono misure e forme di chiara collaborazione e gestione del servizio civile.

Il regolamento prevede esplicitamente che tali protocolli possano essere utilizzati

anche « per affrontare e risolvere tempestivamente i problemi ed i disagi per gli obiettori di coscienza ed agli enti convenzionati e derivanti dal trasferimento di competenze disposti dalla legge » (articolo 7, comma 1 dell'emanando regolamento).

È intenzione della Presidenza del Consiglio utilizzare questo strumento per dare soluzione ai problemi e ai disagi denunciati dagli interpellanti, nella convinzione che entro la fine del corrente anno un tale provvedimento potrà essere definito sulla base del regolamento finalmente approvato.

Qualora l'insorgenza di impreviste difficoltà impediscano il ricorso alle procedure definite nel provvedimento regolamentare o qualora si registrino difficoltà interpretative o d'intesa tra le amministrazioni interessate, tali da comportare un ingiustificato allungamento dei tempi, sarà cura della Presidenza del Consiglio dei ministri affrontare il problema facendo ricorso ad altri strumenti disponibili, non esclusa la redazione di una direttiva del Presidente del Consiglio che detti disposizioni vincolanti per le amministrazioni responsabili della gestione del servizio civile degli obiettori di coscienza.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiavacci, cofirmataria dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

FRANCESCA CHIAVACCI. Mi dichiaro soddisfatta e, anzi, ringrazio il Governo per l'attenzione con cui ha risposto alla nostra interpellanza ed anche per gli impegni che oggi assume rispetto alla determinazione di regole certe nonché, mi riferisco in particolare all'ultima parte, alla regolazione di questi rapporti fra il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio dei ministri (che, comunque, continueranno anche perché il rapporto di collaborazione è previsto dalla legge).

In sede di replica mi permetto di dire che sarebbe opportuno individuare fra i sottosegretari — segnatamente nella sua persona, signor sottosegretario — il titolare di una delega in materia di obiezione di coscienza.

Su tale questione al Parlamento è attribuito il compito di esprimere un parere molto importante sulle nuove convenzioni, sui regolamenti di disciplina e sui regolamenti amministrativi degli obiettori. Ma la legge che abbiamo approvato — mi permetto di dirlo in qualità di relatrice — non è e non deve essere soltanto una legge che regola questo servizio civile ma che lo riqualifica, che in qualche modo lo promuove e lo rende qualcosa di diverso rispetto a ciò che è stato finora. Mi sembra che nella risposta del Governo vi sia un impegno anche in questo senso, ma per attuarlo è necessario l'ufficio nazionale per il servizio civile.

Abbiamo già segnalato la necessità di procedere in tempi rapidi anche per un altro motivo: se non riusciamo a riprogrammare i tempi di risposta da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei giovani che chiedono di fare obiezione, nel momento in cui entrerà in vigore il provvedimento cui mi riferivo in sede di illustrazione — che giustamente obbliga lo Stato a rispondere entro nove mesi, altrimenti il giovane viene congedato — rischieremo di trovarci con molti giovani obiettori, che attualmente partono dopo 14-15 mesi, congedati. Questo sarebbe grave per lo stesso servizio civile, che perderebbe credibilità.

L'attivazione di un nuovo ufficio deve allora significare risposte più rapide, programmazione diversa ed assegnazioni idonee, oltre a tutto quello che deriverà da una sua buona funzionalità. Quindi, apprezzo gli impegni di oggi e spero di verificarli nella realtà il 31 gennaio 1999, quando l'ufficio sarà operativo.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno.

Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni (ore 17,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

(Tassi sui mutui agrari)

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interrogazione Losurdo n. 3-02619 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 1*).

Il sottosegretario di Stato per le politiche agricole ha facoltà di rispondere.

ROBERTO BORRONI, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole.* La disposizione contenuta nell'articolo 5, terzo comma, del decreto legislativo n. 173 del 1998, cui fa riferimento l'onorevole Losurdo, è volta in sostanza a modificare altra disposizione, prevista dall'articolo 9 della legge n. 910 del 1966, che fissava il principio generale della sospensione del concorso creditizio dalla data di estinzione anticipata del mutuo, allorché questo è stato concesso unitamente ad un contributo in conto capitale per la realizzazione di investimenti e attrezzature destinate alla raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.

La nuova disposizione, oltre a consentire il mantenimento del concorso creditizio in caso di estinzione anticipata del mutuo, prevede altresì la facoltà del mutuatario di richiedere l'attualizzazione del concorso statale sulle rate di mutuo non ancora maturate.

La norma in questione ha suscitato perplessità in sede comunitaria in merito alla sua compatibilità con il trattato dell'Unione europea, in tema di aiuti di Stato; in proposito si rammenta che l'Unione europea, con lettera del 16 luglio 1998, ha presentato allo Stato italiano richiesta di informazioni dirette, tra l'altro, a conoscere le ragioni della nuova disposizione e i regimi di aiuto pregressi ai quali può applicarsi l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 173 del 1998.

Ulteriori riserve sono state rappresentate dal sistema bancario, in particolare per quanto attiene alle modalità di attualizzazione delle rate di concorso pubblico.

Con l'articolo 4 del disegno di legge recante « Disposizioni modificative e finanziarie nel settore agricolo », approvato

dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 dicembre scorso, è stata pertanto predisposta una nuova formulazione dell'articolo 5, che prevede che le rate di mutuo, in caso di estinzione, siano rideterminate dalla pubblica amministrazione al tasso di riferimento vigente al momento dell'estinzione anticipata, che comunque non potrà superare quello vigente all'atto della stipula del mutuo. Ciò con il vantaggio di comportare minori oneri a carico della pubblica amministrazione e di non configurarsi come nuovo aiuto al beneficiario, come potrebbe essere eccepito nell'attuale testo, rafforzandone così la compatibilità con la normativa dell'Unione europea.

Viene inoltre stabilito che il tasso da praticare nell'eventuale procedura di attualizzazione sia quello di riferimento vigente al momento dell'estinzione anticipata per le operazioni a lungo termine, aumentato di mezzo punto, e che l'operazione di anticipazione in tal modo convenuta configuri un credito diretto dell'istituto mutuante nei confronti delle pubbliche amministrazioni che hanno concesso l'originaria agevolazione creditizia. In tal modo la nuova misura del tasso di attualizzazione compensa le banche dell'immediato esborso pari alle rate attualizzate, mentre l'ulteriore previsione garantisce le stesse dalla possibilità di revoca del concorso pubblico per fatti successivi (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, mancato rispetto dei vincoli sui beni oggetto del finanziamento) indipendenti dalla volontà dell'istituto mutuante.

Si ritiene che la nuova formulazione della norma, di cui si auspica una rapida approvazione, possa consentirne una pronta applicazione, in modo da venire incontro alle giuste esigenze degli operatori interessati.

Quanto ai risparmi che potranno essere realizzati dalla pubblica amministrazione, in assenza di un'esplicita previsione legislativa e alla luce della situazione economico-finanziaria generale, non è possibile prevederne allo stato attuale una destinazione specifica.

Si precisa, infine, che i benefici in questione non sono applicabili, in mancanza di disposizioni di legge in proposito, ad altre forme di mutuo quali quelle di soccorso e di consolidamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Losurdo ha facoltà di replicare.

STEFANO LOSURDO. Non sono soddisfatto, anche se devo prendere atto dell'attivazione del Governo avvenuta qualche giorno fa ad opera del sottosegretario Borroni.

Non sono soddisfatto perché il richiamo alle perplessità (definiamole così) dell'Unione europea denota un'eccessiva timorosità verso una procedura di infrazione che è solamente teorica. Se si fosse proceduto ad una rinegoziazione, così come prevedeva l'articolo 5, comma 3, della legge n. 173, non si sarebbe venuti meno all'obbligo della *par condicio* e non si sarebbe infranto il principio della concorrenza che è uno dei cardini della politica comunitaria. Per lo Stato il parametro di contributo equivalente sarebbe risultato, infatti, uguale a quello rispetto al quale il mutuo era stato contratto. L'intervento dello Stato si esplicava nel pagare la differenza tra il 3 per cento a carico degli agricoltori e il tasso di riferimento all'epoca della contrazione del mutuo. Era previsto un sostanziale contributo dello Stato sia all'atto dell'intervento sia nel caso in cui si fosse proceduto a rinegoziare il mutuo con riferimento al nuovo tasso di interesse.

Riteniamo che il Governo avrebbe fatto molto meglio ad intervenire perché fosse rinegoziato il mutuo, secondo quanto previsto dall'articolo 5. Si sarebbe infatti evitato un arricchimento (è una parola grossa ma non è impropria) eccessivo da parte delle banche e si sarebbe sicuramente trovata la possibilità di destinare ulteriori mezzi finanziari a favore dei mutuatari e, eventualmente, attraverso l'interpretazione estensiva dell'articolo 5, ad altri attori del comparto agricolo.

Mi dichiaro quindi insoddisfatto della tardività con cui il Governo è intervenuto

e ritengo che le sue preoccupazioni riguardo alla posizione dell'Unione europea siano del tutto insussistenti.

La verità è che si sono congelati miliardi che sono stati acquisiti dal sistema creditizio e che, di fatto, sono stati sottratti all'agricoltura.

Questa non è demagogia ma è l'esatta fotografia di quanto è avvenuto relativamente alla materia oggetto della mia interrogazione.

(Utilizzo dello zucchero nei mosti)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Bosco n. 3-02949 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 2*).

Il sottosegretario di Stato per le politiche agricole ha facoltà di rispondere.

ROBERTO BORRONI, Sottosegretario di Stato per le politiche agricole. Signor Presidente, la posizione dell'amministrazione in materia di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia è da sempre tesa a sostenere l'utilizzo del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato e a contrastare in modo deciso l'utilizzo del saccarosio.

A nostro giudizio, questo è uno degli strumenti più efficaci per proteggere e tutelare il prodotto vitivinicolo come ottenuto esclusivamente dalla filiera del vino, nel rispetto della definizione storico-tradizionale del vino come bevanda derivata esclusivamente dall'uva, attraverso il naturale processo della fermentazione alcolica senza aggiunta di sostanze esogene.

In tale ambito, solo in annate climaticamente sfavorevoli si consente la possibilità di procedere in via eccezionale all'arricchimento utilizzando a tal fine solo ed esclusivamente prodotti derivati dall'uva: mosto concentrato e mosto concentrato rettificato, attualmente disponibili anche in forma disidratata, ovvero come zucchero d'uva.

Quanto alla situazione degli altri paesi dell'Unione europea, si osserva che l'utilizzo del saccarosio è ammesso solo in talune zone viticole del nord dove tale uso

era già consentito prima del maggio 1970. L'Italia continuerà a battersi in sede di riforma dell'OCM vitivinicolo perché venga vietata l'utilizzazione del saccarosio in tutta l'Unione europea. L'aggiunta di tale prodotto ai mosti è infatti una pratica economicamente assai vantaggiosa e tale da danneggiare i paesi mediterranei vocati, come è noto, alla viticoltura che occupa un posto rilevante dal punto di vista economico e sociale.

In considerazione di ciò, e come conseguenza dell'impegno profuso in passato a livello europeo, l'utilizzazione dei mosti concentrati e concentrati rettificati è sostenuta con la corresponsione di aiuti.

PRESIDENTE. L'onorevole Bosco ha facoltà di replicare.

RINALDO BOSCO. Signor Presidente, non sono affatto soddisfatto della risposta del Governo in materia di adduzione degli zuccheri per i mosti, in quanto credo che la Padania, essendo l'Italia un paese che si estende per oltre mille chilometri dal nord al sud, si possa ritenere parte dell'area centro-europea.

La situazione riguardante le tecniche di arricchimento dei mosti è così normalizzata, in base all'OCM del settore vitivinicolo, che le aree del centro e del nord Europa sono autorizzate ad utilizzare il saccarosio (zucchero di barbabietola), mentre le aree dell'Europa meridionale (compreso il nord Italia), cui peraltro non ci sentiamo di appartenere, invece, possono utilizzare il mosto concentrato rettificato (MCR).

Entrambi i sistemi, a nostro avviso, contengono aspetti fortemente negativi. L'uso del saccarosio applicato nel procedimento del cosiddetto zuccheraggio umido, crea una situazione di sovrapproduzione pari al 19 per cento (25 milioni di ettolitri) dell'intera produzione comunitaria. Per contro, non dà problemi né da un punto di vista organolettico, né di sapore, anche nei prodotti di invecchiamento. L'utilizzo del mosto concentrato, invece, crea a monte una serie di situazioni buie e sperequative, legate a grandi interessi e miranti soprattutto all'otteni-

mento dei contributi comunitari. Esso si rivela macchinoso sia dal punto di vista pratico, sia burocratico nell'utilizzo di cantine. Tende molto spesso a dare effetti di retrogusto, soprattutto sui prodotti di qualità o di invecchiamento. Innesca comunque un circolo vizioso, che tende a smaltire produzioni sicuramente sempre eccedenti delle aree del nostro meridione.

La nostra proposta, signor sottosegretario, è condivisa, peraltro, anche dall'associazione degli enologi e da altri autorevoli organizzazioni di settore ed è quella di procedere all'arricchimento dei mosti con lo zucchero d'uva o di fruttosio. In questo caso avremmo in effetti un prodotto cristallizzato, in purezza equiparabile al saccarosio, ottenendo in compenso la possibilità di ridurre le eccedenze reali di vino. Per evitare forme sperequative è sufficiente che venga soppresso l'aiuto comunitario all'utilizzo dei concentrati. L'attuale proposta di OCM del settore del vino, in discussione al Parlamento europeo, non introduce sul tema una variabile interessante. Nonostante reiterate pressioni da parte del nostro gruppo parlamentare, il Ministero per le politiche agricole non ha ritenuto di costituirsi parte diligente per sollevare il problema dell'arricchimento nell'ambito dell'Unione europea.

Diversamente noi riteniamo, signor sottosegretario, che il Governo si debba attivare quanto meno affinché ai viticoltori italiani, che — ripeto — operano su un territorio che si estende per oltre mille chilometri da nord a sud con grandi variazioni climatiche, sia data la libertà di usare come meglio credono lo zucchero o il concentrato. Tuttavia, ciò non deve essere preordinato per legge in un paese che ha condizioni climaticamente così diverse e che, quindi, dovrebbe poter disporre diversamente, a seconda dei casi, anche nel settore vinicolo.

***(Dispensa dal servizio di leva
di Alessio Norcini)***

PRESIDENTE. Passiamo alla interpellanza Tassone n. 2-01346 e all'interrogazione

Spini n. 3-03129 (vedi l'allegato A — Interpellanze e interrogazioni sezione 3). Questa interpellanza e questa interrogazione, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole Tassone ha facoltà di illustrare la sua interpellanza.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, partendo da una vicenda particolare che riguarda il giovane Alessio Norcini, intendo porre all'attenzione dell'Assemblea e del Governo il modo in cui vengono gestiti da parte della direzione competente tutti i benefici delle dispense, degli esoneri e, quindi, anche delle richieste di avvicinamento da parte dei giovani interessati alla leva.

La vicenda del giovane Alessio Norcini è eclatante e voglio brevemente ricordarla. Alessio Norcini di Prato, chiede la dispensa per ragioni indicate dalla normativa vigente — è un imprenditore —, dimostra di avere tutte le condizioni per ottenerla, ma il Ministero della difesa non gliela concede. Egli ricorre pertanto al tribunale amministrativo regionale, che invece gli concede la dispensa, facendo rilevare che le motivazioni rientrano nella previsione normativa.

Si potrebbe dire che questo è un caso, che è una svista, ma non è così, signor Presidente. Ci sono tantissimi casi e tantissime sviste e possiamo dire che si tratta di una «pratica» in fondo usuale nel comportamento della direzione generale competente. Norcini, però, ha presentato ricorso al tribunale amministrativo, il suo caso ha avuto eco sulla stampa ed ecco perché ci richiamiamo a questa particolare vicenda per sottoporre al Governo, come ricordavo all'inizio, motivi di riflessione. Questo anche perché, signor Presidente, gli avvicinamenti si concedono a chi si vuole, a seconda di alcune «sollecitazioni» presso chi conta all'interno delle direzioni generali, così come le dispense si danno a chi si vuole, sempre a seconda delle sollecitazioni esercitate; certamente non nel rispetto della normativa vigente.

Signor sottosegretario, questo è un momento particolare: ci sono alcune di-

rezioni generali del suo Ministero (mi riferisco in particolare alla leva, ma anche a sottufficiali e truppe) dove si sono costituiti dei « santuari », delle organizzazioni — non voglio dire a delinquere, per carità, ma strane — in cui il potere viene ad essere gestito con grande disinvoltura, e in cui la normativa viene ad essere manipolata ed interpretata, dove non c'è alcuna certezza del diritto, perché alla vicenda di Norcini il Ministero della difesa non è riuscito a fornire alcun tipo di chiarimento, nessuna scusa. Nel momento in cui chiediamo che il servizio militare abbandoni ormai la leva e si avvii ad essere un servizio di professionisti (orientamento accolto con grande sensibilità ed intelligenza dal ministro della difesa Scognamiglio) i dati di cui disponiamo dimostrano che c'è ancora un atteggiamento poco chiaro, poco trasparente, poco serio e poco onesto da parte di alcune direzioni generali.

Nei confronti dei giovani si fa ancora una violenza e c'è un preconcetto chiaro anche verso chi avanza una richiesta sulla base della normativa, sulla base di esigenze vere, di riscontri umani reali ed io ritengo che questi, come dicevo, siano comportamenti di violenza da parte di alcune direzioni generali del Ministero della difesa nei confronti dei giovani e delle famiglie.

Vorremmo capire come vengono concesse tali dispense. Se questa vicenda del tribunale amministrativo regionale, che riguarda il caso di Alessio Norcini, non è isolata, è evidente che esiste una situazione ibrida e confusa.

Non c'è dubbio che la questione richiama anche un altro aspetto, relativo all'avvicinamento dei giovani a cento chilometri dal luogo di residenza. Anche i tribunali amministrativi regionali, che prima concedevano qualche sospensiva, ora non lo fanno più perché il Ministero della difesa ha operato al fine di uniformare il suo atteggiamento di insensibilità a quello delle ordinanze dei tribunali amministrativi regionali, nonostante esista una norma contenuta nella legge finanziaria che stabilisce che il non accogli-

mento deve essere un'eccezione: in realtà, il non accoglimento del principio dei cento chilometri è divenuto una regola.

Signor Presidente, se questa è l'azione del Governo che io ho votato, devo affermare che tale Governo è molto strano (*Commenti del deputato Giannattasio*). I voti si possono anche rivedere, onorevole Giannattasio.

Mi auguro che il Governo mi fornisca una risposta soddisfacente, in quanto in questo caso registriamo una violazione sistematica delle norme. Onorevole Abbate, le ricordo che ci sono stati colleghi perseguiti per molto meno nel periodo di Tangentopoli, che va dal 1992 al 1995. Ci sono dei potentati e delle organizzazioni di potere che violano le norme vigenti. Non si tratta di sviste o di disorganizzazioni, signor Presidente, onorevole sottosegretario: si tratta di una sistematica e predefinita violazione delle norme, avente obiettivi molto chiari: vogliamo capire quali siano tali obiettivi.

Alcuni direttori generali occupano la loro carica da moltissimo tempo e vorremmo capire perché da così tanto tempo si trovano nei gangli vitali della vita della pubblica amministrazione, soprattutto all'interno del Ministero della difesa. Onorevole Abbate, mi sa spiegare per quale motivo il direttore generale della leva svolge tale incarico da molti anni? Perché non esiste *turn over*? Vorremmo inoltre sapere con quali criteri le domande di esonero vengono esaminate dagli organi competenti.

Perché abbiamo sempre detto che non esistono i gruppi separati dallo Stato? Esistono! Signor Presidente, non c'è solamente, nel nostro paese, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e l'autonomia e l'indipendenza delle baronie delle università: vi è anche l'autonomia, l'indipendenza e l'impunità di alcune direzioni generali del Ministero della difesa (come delle direzioni generali di altri Ministeri).

La vicenda di Alessio Norcini può riportarci ad un discorso di carattere generale, oppure può essere considerata solamente una vicenda riportata dalla

stampa, senza tenere conto del fatto che esistono migliaia di famiglie italiane in ambascie che subiscono la violenza determinata dalla disattenzione nell'applicazione della legge e dalla sua violazione. Il servizio militare non può essere vissuto in termini drammatici come alcuni comportamenti fanno credere. Ognuno di noi, infatti, accetta l'imposizione di alcuni doveri, come ad esempio il servizio di leva, ma solo quando tali doveri sono equamente distribuiti, sulla base di un criterio di giustizia: quando invece c'è disegualianza ed ingiustizia si provoca una ribellione. Di tale ribellione io mi faccio carico e la esprimo in quest'aula. Non so chi possa raccogliere questa mia sollecitazione, ma non c'è dubbio che il Governo oggi è chiamato a dare una risposta ed io mi attendo che esso ponga anche in essere una commissione di indagine.

Dopo di me interverrà il presidente della Commissione difesa, il caro ed autorevole collega onorevole Spini, il quale sa che io ho richiesto più volte — ed egli ha mostrato grande sensibilità verso tale problematica — che venisse creato all'interno della Commissione un Comitato ristretto, ex articolo 22 del regolamento, anche con l'obiettivo di seguire i processi di applicazione della normativa concernente i giovani di leva, in modo che venga realizzato un monitoraggio della situazione. Non dimentichiamo che ci sono i quarantamila esuberanti, c'è quello che potremmo definire il gioco degli esuberanti e ci sono tanti altri giochi. Allora, signor sottosegretario, vediamoli, questi giochi, ma vediamo anche come vengono gestiti i computer del Ministero della difesa. Vediamo, ripeto, come vengono gestiti i computer del Ministero della difesa! Non so se devo ripeterlo ancora. È necessario quindi che venga istituita una commissione di indagine amministrativa, ma se questa non verrà realizzata mi farò carico di presentare una proposta affinché venga istituita una Commissione di inchiesta parlamentare.

Signor Presidente, signor sottosegretario, non so in che modo esplicitare maggiormente il mio pensiero. La situazione è

drammatica, c'è un'aria di impunità per chi viola la legge, anche se non c'è colpa, disattenzione, imperizia, bensì molta perizia, molta pratica e molto dolo. Molto dolo!

Signor Presidente, io attendo fiducioso la risposta del sottosegretario alla difesa (che poi è un amico, che stimo moltissimo da anni) e mi auguro di poter raccogliere le assicurazioni che vorrà darci rispetto alle delicate problematiche che ho ricordato.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

FABRIZIO ABBATE, Sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole Tassone ha posto una serie di problemi che vanno al di là del contenuto dell'interpellanza cui oggi il Governo risponde. Si tratta di una serie di problemi di carattere più generale, verso i quali certamente non mancheranno un'attenzione e un intervento del Governo, in grado di eliminare quei dubbi e quelle incertezze che sono stati rappresentati in quest'aula.

Venendo, invece, al tema specifico, in relazione ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti occorre premettere innanzitutto che i competenti organi dell'amministrazione della difesa, in sede di valutazione delle richieste di concessione di avvicinamento, dispensa ed esonero, si attengono a criteri normativamente sanciti e preventivamente pubblicizzati nel manifesto di chiamata alle armi che viene affisso nelle sedi dei distretti militari, nelle capitanerie di porto e negli albi di tutti i comuni d'Italia.

Per quanto attiene più specificamente alla situazione del giovane Alessio Norcini, va precisato che lo stesso, militare in ferma di leva, chiedeva di essere collocato in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo — il cosiddetto LISA —, ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 14 febbraio 1964, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 158.

L'amministrazione militare, con determinazione ministeriale del 21 maggio 1998, respingeva l'istanza in parola, risultando dall'esame degli atti che l'interessato era titolare di ditta individuale non costituita in impresa familiare, come invece richiesto dalla citata disposizione legislativa per la concessione del beneficio; né, come invece richiesto dall'onorevole Spini, l'istanza presentata dal giovane poteva trovare accoglimento ai sensi dell'articolo 3, lettera *b*), dell'invocato decreto legislativo n. 504 del 1997, in quanto ne è prevista l'entrata in vigore a decorrere dal prossimo 31 dicembre 1998. È appena il caso di aggiungere che i genitori del Norcini — fortunatamente il giovane non è orfano come segnala l'onorevole Tassone — all'epoca dell'istanza risultavano titolari di attività commerciale, avendo costituito una società in accomandita semplice, e non erano quindi sprovvisti dei necessari mezzi di sussistenza.

Ciò premesso, occorre precisare che le motivazioni che hanno dato luogo all'accoglimento della sospensiva da parte del TAR del Lazio non sono da ricondurre, come ha riferito l'onorevole Spini, alla corrispondenza della situazione di fatto, dedotta dal Norcini, con la tipologia prevista dalla lettera *a*) dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1997, essendo l'ambito di operatività del provvedimento cautelare limitato al solo accertamento della sussistenza dei requisiti del danno grave e irreparabile, del cosiddetto *fumus boni iuris*, e non potendo per tal guisa estendersi ad un sindacato che investa profili sostanziali e di merito.

Da tale ordine di considerazioni consegue che, ferma restando la competenza del giudice amministrativo a sospendere temporaneamente il provvedimento che arrechi pregiudizio in maniera definitiva alle ragioni del ricorrente, la questione nel merito resta impregiudicata. Peraltro, per quanto riguarda i profili di legittimità connessi all'agire amministrativo, è opportuno specificare che nel caso di specie non sussiste alcuna ipotesi di danno grave, risultando il nucleo familiare provvisto di reddito sufficiente, né tanto meno è rav-

visabile il cosiddetto *fumus*, apparendo del tutto esclusa la corrispondenza della situazione di fatto dedotta con quella normativamente disciplinata per la concessione della dispensa, della licenza senza assegni, in attesa di congedo, avuto anche riguardo a quanto precisato in ordine alla futura e non attuale vigenza del decreto legislativo n. 504 del 1997.

Per completezza di informazione, va altresì specificato che la competente direzione generale del Ministero della difesa, attesa l'evidenza dei profili di legittimità connessi all'agire amministrativo, si è determinata di conseguenza, interessando l'Avvocatura generale dello Stato per la presentazione dell'appello avverso la citata ordinanza sospensiva del provvedimento impugnato. Tuttavia, nelle more della decisione del Consiglio di Stato e in ossequio alle statuizioni del giudice amministrativo di primo grado, in data 10 settembre 1998 l'amministrazione ha collocato l'interessato in congedo illimitato provvisorio.

PRESIDENTE. L'onorevole Spini ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-03129.

VALDO SPINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, sono naturalmente soddisfatto della conclusione della vicenda, ma non del suo svolgimento, che dimostra ancora una volta che effettivamente esiste una congerie di norme relative agli esoneri, agli avvicinati, alle dispense e ai rinvii, mentre ormai molti giovani, oltre 60 mila nel 1997, si orientano verso l'obiezione di coscienza. Si tratta di una situazione nella quale, oggettivamente, l'amministrazione rischia di non trovarsi più ed in effetti, con il citato decreto legislativo, si vuole raggiungere l'obiettivo di non interrompere la conduzione di una impresa della tipologia prevista. Ciò è stato fatto ma si è dovuta attendere una pronuncia del tribunale amministrativo regionale.

A questo punto, chiedo al Governo se non sia il momento di fare come in Francia, in Belgio, in Spagna, in Gran